



REPUBBLICA ITALIANA

98/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **61106** del registro di segreteria, promosso da

- MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione Generale della Previdenza

Militare e della Leva, in persona del Direttore Generale p.t. e del suo delegato Capo del I Reparto Dott.ssa Marzia Lettieri Barbato C. F.

LTMRZ69C71H501I, elettivamente domiciliato presso la sede in Roma,

Viale dell'Esercito n. 178-186, P.E.C. previmil@postacert.difesa.it

- appellante-

contro

- *omissis*, nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, C.F. *omissis*, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Fiore Tartaglia, (pec: angelofiore.tartaglia@avvocato.pe.it, C.F. TRTNLF68L28D390F) e dall'Avv. Pierpaolo De Vizio (C.F. DVZPPL80P01A783E pec: avvocatopierpaolodevizio@it) tutti elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 266 presso lo studio del primo difensore

e nei confronti di

-INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n. 21, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Preden (C.F. PRDSRG72L16H501O; p.e.c.: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (C.F. PTTNNL60E49D665K; p.e.c.: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (C.F. GNNGPP70B67D883T; p.e.c.: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (C.F. CRCLDI68C66F839U; p.e.c.: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) ed Antonietta Coretti (C.F. CRTNNT58D53L117B; p.e.c.: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;

- *appellati*-

per la riforma, previa sospensione dell'esecuzione

della sentenza n. 112/2023 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia - depositata in data 22 giugno 2023.

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 5 giugno 2025, con l'assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relatrice Consigliere Beatrice Meniconi, la Dott.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso e il Tenente Colonnello Roberto Sulli, per delega del Direttore generale, in rappresentanza del Ministero della difesa, l'Avv. Angelo Fiore Tartaglia, per l'appellato *omissis* e l'Avv. Lidia Carcavallo per l'Inps;

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 112/2023 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia ha accolto il ricorso proposto da *omissis* - ex Sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri originariamente collocato in congedo assoluto per inidoneità al servizio (dal 29 aprile 2008) e successivamente destinatario, in esito ad un procedimento disciplinare, di un provvedimento di rimozione per perdita del grado con valenza retroattiva - ritenendo sussistente il diritto alla pensione di inabilità inizialmente erogata, a decorrere dal luglio 2008, limitatamente ai ratei non prescritti, con conseguente dichiarazione di insussistenza

dell'indebito pensionistico accertato dall'Amministrazione ed oggetto di procedimento esecutivo.

Ad avviso del giudice di prime cure infatti l'attivazione nei confronti del militare del procedimento disciplinare (a seguito della conclusione del procedimento penale a suo carico con sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. alla pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione nonché all'interdizione dai pubblici uffici per anni 5) e la conseguente modificazione retroattiva del titolo di uscita dai ruoli dell'amministrazione (da congedo per inabilità a rimozione per la perdita del grado irrogata disciplinarmente) non avrebbe potuto intaccare il diritto previdenziale già acquisito in capo all'interessato per effetto del congedo per inabilità. E ciò per la portata della norma di cui all'art. 37 della legge n. 599/1954, e per la giurisprudenza prevalente, per cui il caso in esame non rientrerebbe tra quelli che consentono alla Amministrazione di poter autoannullare i provvedimenti pensionistici (art. 203 e ss. del D.P.R. n. 1092/1973), considerato anche che il procedimento disciplinare a conclusione del quale veniva irrogata la sanzione della rimozione, era stato attivato solo successivamente all'attribuzione del diritto pensionistico.

2. Avverso la predetta sentenza il Ministero della Difesa ha interposto appello, notificato in data 6 ottobre 2023, affidato ai seguenti motivi:

1) *“violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 35 l. 18.10.1961 n. 1168, art. 37 legge 599/1954; articolo 923, comma 5, c.o.m.; art. 59 legge n. 449/1997 e d.lgs. n. 165/1997, d.lgs. 66/2010 “*

2) *“violazione e falsa applicazione dell'art. 117 d.p.r. 10.01.1957, n. 3, artt. 1392 e 1393 d.lgs 66/2010 “*

3) *“ violazione e falsa applicazione artt. 203-204-205-206 del d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092 recante approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello stato“*

Ad avviso dell'appellante la perdita dello *status* militare subita dall'appellato, a seguito di procedimento disciplinare, si ripercuoterebbe sul titolo di cessazione dal servizio e di conseguenza sul diritto a pensione, che l'appellato non potrebbe mantenere solo per effetto della inabilità originariamente riscontrata, stante la consapevolezza della transitorietà del trattamento pensionistico dovuto alla pendenza di un procedimento penale o disciplinare a suo carico (clausola risolutiva espressa).

L'art. 37 della legge n. 599/1954 e le successive norme del Codice dell'Ordinamento militare farebbero prevalere l'evento sopravvenuto (condanna e conseguente sanzione disciplinare) sulla precedente causa di cessazione dal servizio (per infermità), “ad ogni effetto” (e dunque anche ai fini pensionistici), lasciando, in ipotesi, residuare il solo,

comune, diritto alla pensione ordinaria, ma in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi, peraltro non posseduti dall'appellato.

L'appellante ha evidenziato la presenza di un contrasto orizzontale tra le Sezioni centrali di questa Corte sulla materia in esame, invocando l'intervento nomofilattico delle Sezioni Riunite per "consentire ugual trattamento a situazioni che si presentano analoghe".

Inoltre, ad avviso del Ministero della difesa, l'azione disciplinare non avrebbe potuto essere promossa prima della conclusione del procedimento penale, attesa la vigenza all'epoca dei fatti (29 aprile 2008) della c.d. pregiudizialità penale di cui all'art. 117 del d.P.R. n. 3/1957.

All'epoca della cessazione per inidoneità al servizio militare (29 aprile 2008) *omissis* era già sottoposto a procedimento penale, come confermato dall'avvenuta sospensione precauzionale dall'impiego disposta nei suoi confronti.

Il procedimento disciplinare sarebbe stato avviato solamente nell'aprile 2009, ovvero appena preso atto della conclusione del procedimento penale, con irrogazione di una sanzione disciplinare di cessazione dal servizio e perdita del grado adottata dunque dall'Autorità amministrativa e non invece dal giudice penale, come accaduto in altri casi.

Il giudice di prime cure avrebbe errato nel richiamare le norme che disciplinano la revoca dei trattamenti di quiescenza definitivi, di cui agli

artt. 203-206 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092; nel caso in esame, la liquidazione sarebbe avvenuta a mero "titolo provvisorio" e dunque senza diritto a trattenere i ratei di pensione già riscossi, non sussistendo alcun affidamento dell'interessato sulla stabilità del trattamento pensionistico, in quanto consapevole dell'influenza che l'esito del procedimento disciplinare avrebbe potuto produrre.

Il Ministero della difesa ha dunque formulato istanza di sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza di primo grado, evidenziando la sussistenza del *fumus boni iuris*, con riferimento alla violazione di legge di cui ai motivi di appello, e del *periculum in mora*, per il gravissimo danno derivante dalla prevedibile difficoltà di recupero delle somme corrisposte in attuazione della sentenza, in assenza di una partita pensionistica sulla quale effettuare il recupero.

Ha conclusivamente domandato che:

"-in via cautelare,...venga sospesa l'esecutività della sentenza impugnata;

-venga deferita alle Sezioni Riunite di Codesta Ecc.ma Corte la questione di massima avente ad oggetto la retroattività della sanzione disciplinare della "perdita del grado" ed il conseguente annullamento del trattamento pensionistico per infermità, ove il militare non possegga — alla data di cessazione per infermità — i requisiti per l'accesso alla pensione normale ordinaria;

-nel merito, in accoglimento del presente atto di appello: annullare la sentenza gravata, dichiarando

- che non spetta al Sig. *omissis* la pensione ordinaria, non avendo maturato i requisiti necessari per accedervi;
- affermare la correttezza della nota prot. 187152NI/5-1PNP del 19.03.2013 del Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma dei Carabinieri, nonché dell'ingiunzione di pagamento n. 1 bis in data 03.06.2013;
- condannare il Sig. *omissis* alla refusione in favore del Comando Generale della somma di € 21.022,79, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- annullare, riformare, ed in qualunque modo porre nel nulla la decisione gravata...; con vittoria di spese, che si quantificano forfettariamente in € 1.000,00...”

3. Con memoria depositata in data 20 novembre 2023 si è costituito *omissis*, contestando l’atto di appello poiché la rimozione del grado disposta disciplinarmente, benché determini la modificazione retroattiva del titolo di uscita del militare, non avrebbe la forza di intaccare i diritti previdenziali già acquisiti, avendo valore a fini giuridici ma non a fini economici, soprattutto nel caso in esame connotato dall’assenza di una condizione risolutiva espressa riportata nel provvedimento di attribuzione del trattamento, che avrebbe comunque natura definitiva e

dunque, in assenza delle casistiche normative di riferimento, non sarebbe revocabile d'ufficio. In particolare la modifica *in peius* del trattamento previdenziale non potrebbe operare nei casi di procedimento disciplinare attivato solo successivamente all'attribuzione del diritto pensionistico, come riconosciuto da copiosa giurisprudenza, tra cui quella pronunciata con riferimento al caso del collega, che subì analogo *iter* amministrativo e contabile in quanto coimputato nel medesimo processo penale con l'odierno appellato, il quale avrebbe comunque i requisiti per accedere al diritto al trattamento pensionistico, percepito in buona fede. Ha concluso per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di prime cure e del diritto dell'appellato a percepire il trattamento pensionistico di inabilità concessogli a decorrere dal 30.7.2008, con vittoria di spese ed onorari.

4. Con memoria depositata in data 5 dicembre 2023 si è costituito in giudizio l'Inps, che ha concordato con le censure avanzate dal Ministero della difesa, in particolare ritenendo applicabile *ratione temporis* l'art. 37 della legge n. 599 del 1954 (e non invece il richiamato art. 204 del d.P.R. n. 1092 del 1973), per cui la sanzione inflitta in sede disciplinare ben potrebbe retroagire sino alla data di cessazione dal servizio, atteso che, a quell'epoca era pacificamente pendente il procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti valutati a fini disciplinari dal Ministero. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello.

5. Con ordinanza n. 25/2023 di questa Sezione, resa all'esito della Camera di consiglio del 14 dicembre 2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione della decisione impugnata formulata dal Ministero della difesa per assenza del presupposto del *periculum in mora*, necessario per l'adozione dei provvedimenti cautelari.

6. All'odierna udienza tutte le parti presenti si sono riportate agli scritti difensivi, illustrandone il contenuto.

La dott.ssa Guttuso, per il Ministero della Difesa, ha evidenziato la provvisorietà del trattamento pensionistico e la sospensione precauzionale dall'impiego del militare, richiamando l'orientamento giurisprudenziale favorevole, anche di questa Sezione.

Il ten col. Sulli, per il Ministero della difesa, ha ricordato che la giurisprudenza fondante la decisione in prime cure risulterebbe superata dalla più recente giurisprudenza, concludendo per la riforma della sentenza impugnata.

L'avv. Tartaglia, per *omissis* ha rilevato che l'Amministrazione avrebbe comunque potuto avviare il procedimento disciplinare, non potendo rilevare l'invocata pregiudizialità penale.

L'Amministrazione avrebbe adottato provvedimenti contraddittori, riammettendo il militare in servizio dopo la sospensione dall'impiego, senza iniziare il procedimento disciplinare.

Il trattamento previdenziale avrebbe carattere definitivo, e la perdita di qualsiasi trattamento pensionistico sarebbe una sorta di “*damnatio memoriae*” eccessiva, contraria ai principi costituzionali. Ha insistito per il rigetto del gravame.

L’avv. Carcavallo, in difesa dell’Inps, nel richiamare le argomentazioni difensive, ha rilevato che l’oggetto del contendere sarebbe solamente la pensione privilegiata del militare, e non altri tipi di trattamento pensionistico di cui potrebbe comunque beneficiare.

L’avv. Tartaglia ha replicato che allo *omissis* sarebbe stato eliminato ogni trattamento pensionistico per i fatti di causa, e non solo quello privilegiato.

La difesa del Ministero ha replicato ricordando il carattere solo interinale della pensione conferita all’appellato.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

7. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi in merito alla corretta applicazione della normativa concernente le conseguenze della rimozione del militare per la perdita del grado sotto il profilo pensionistico, con riguardo al particolare caso in esame afferente ad un *ex* sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri, che, in conseguenza di una vicenda penale che lo ha visto coinvolto “in concorso con altro militare”, è stato destinatario dei seguenti provvedimenti:

- provvedimento del 20 marzo 2006, con cui lo *omissis* è stato sospeso precauzionalmente dall'impiego (ex art. 20 della legge n. 599/1954, con decorrenza 6 marzo 2006);
- successivamente, in data 6 febbraio 2007, è stato riammesso in servizio (con decorrenza dal 26 settembre 2006) e contestualmente sospeso precauzionalmente dall'impiego (ex art. 20 della legge n. 599/1954, con decorrenza dalla data del provvedimento);
- in seguito, in data 29 aprile 2008, è stato collocato in congedo assoluto, siccome riconosciuto non idoneo permanentemente al servizio militare per infermità, a decorrere dal 13 settembre 2006, con conseguente liquidazione della pensione di inabilità;
- con sentenza n. 2400/08 in data 27 ottobre 2008 (divenuta irrevocabile il 21 dicembre 2008) il Tribunale di Bergamo ha applicato allo *omissis* ed al suo collega coimputato, la pena patteggiata ex art. 444 c.p.p., con riferimento ai reati ascrittigli;
- in data 7 aprile 2009 è stata avviata una inchiesta formale, conclusasi con il deferimento al giudizio di una Commissione di disciplina che, in data 23 novembre 2009, ha ritenuto lo *omissis* "non meritevole di conservare il grado";
- con decreto in data 27 novembre 2009, nella condivisione delle conclusioni della detta Commissione di disciplina, è stata disposta, dalla data del 29 aprile 2008, nei confronti del Brigadiere in congedo *omissis* "la

perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 e 60, n. 6) della legge 31 luglio 1954, n. 599, poiché “in concorso con altro militare” serbava condotte da ritenere biasimevoli sotto l’aspetto disciplinare, con conseguente emanazione di provvedimenti di recupero di quanto già corrisposto all’istante a titolo di trattamento previdenziale per inidoneità, in assenza dell’anzianità di servizio e anagrafica utile per il pensionamento anticipato.

Secondo l’appellante il giudice di prime cure avrebbe errato nella valutazione delle norme di riferimento -richiamate nei descritti motivi di appello- dovendosi accedere all’interpretazione, sostenuta da alcune sentenze in tema di conseguenze della perdita del grado sotto il profilo pensionistico, per cui “qualora intervenga la perdita del grado, la cessazione dal servizio deve intendersi avvenuta per tale causa anche ai fini pensionistici” e ciò “anche nel caso in cui la perdita del grado derivi da un procedimento disciplinare di stato instaurato dopo la definizione del procedimento penale che era pendente all’atto della cessazione dal servizio”.

Il Collegio ritiene che le censure prospettate, che ben si prestano ad una trattazione congiunta, non possano essere accolte.

Il Collegio non ignora che nella materia di interesse vi siano orientamenti divergenti in giurisprudenza, ma ritiene che la particolarità del caso in esame conduca alla conferma della sentenza di prime cure, conformatasi,

in buona sostanza, alle medesime motivazioni espresse da questa Corte, con riferimento al trattamento pensionistico inizialmente attribuito al militare -collega dell'odierno appellato, coinvolto nel medesimo procedimento penale- poi revocato per effetto della perdita del grado per rimozione, sussistendo i medesimi presupposti fattuali (analoghi i provvedimenti amministrativi, contabili, e disciplinari adottati, in conseguenza della condanna subita ai sensi dell'art. 444 c.p.p.). (Corte conti, III Sez. App., sent. n. 463/2016).

In dettaglio, il giudice di primo grado ha correttamente individuato la normativa, *ratione temporis*, applicabile, ovvero l'art. 37 della legge n. 599 del 1954 per cui "Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta".

Il giudice territoriale, considerata anche la normativa successiva di cui al Codice dell'Ordinamento militare (art. 923 del D.lgs. n. 66/2010) - che ha riproposto la norma eliminando l'inciso "ad ogni effetto"- ha

correttamente affermato che “la rimozione del grado disposta disciplinarmente, se è vero che per disposizione di legge determina la modificazione in via retroattiva del titolo di uscita del militare, tuttavia non può avere la forza di intaccare i diritti previdenziali già acquisiti”, fondati “su autonomi ed indipendenti presupposti”, considerato che “il procedimento disciplinare a conclusione del quale veniva irrogata la sanzione della rimozione, era stato attivato successivamente all’attribuzione del diritto pensionistico”.

La giurisprudenza richiamata, in presenza di profili fattuali pressoché identici, è giunta alle medesime conclusioni, e nell’intento di fornire una lettura costituzionalmente orientata delle norme in esame “che rappresentano una disciplina oggettivamente e soggettivamente speciale, proprio al fine di evitare che l’effetto della loro interpretazione riproponga conseguenze non più compatibili con l’Ordinamento costituzionale...” ha chiarito che detto art. 37 “assegna effetti retroattivi, che travolgono la causa di cessazione dal servizio, alla circostanza della *pendenza di un procedimento penale o disciplinare che si concluda, dopo l’intervenuta cessazione dal servizio, con una sentenza di condanna alla perdita del grado o con l’irrogazione della sanzione disciplinare della rimozione/perdita del grado*, sostituendo quest’ultima causa di cessazione dal servizio a quella in precedenza verificatasi...”

In altri termini la predetta normativa, letta in combinato disposto con l'art. 61, comma 2, della legge n. 599/1954 e con l'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 66/2010 "...attribuisce effetti retroattivi alla circostanza della pendenza di un procedimento penale o disciplinare che si concludano, dopo la cessazione dal servizio, con la conseguente perdita del grado, (quale pena accessoria ex art. 19 c.p. ovvero sanzione disciplinare), sostituendosi al precedente titolo giuridico estintivo del rapporto d'impiego...".

Nel caso in esame (esclusa la sussistenza di una sentenza di condanna anche alla perdita del grado), residua solamente la questione degli effetti retroattivi, con decorrenza 29 aprile 2008, della causa di cessazione della rimozione per perdita del grado di cui al procedimento disciplinare conclusosi successivamente, nel 2009, che il primo giudice ha correttamente escluso.

Per la citata giurisprudenza di appello infatti *"...detti effetti retroattivi – secondo l'art. 37 della l. n. 599 del 1954 - conseguono al fatto che il procedimento disciplinare fosse in atto, ossia pendente, al momento della cessazione dal servizio per altra causa, nel caso in esame per invalidità.*

Ed infatti, come ricordato, l'art. 37 della l. n. 599 del 1954 prevede che il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente, tra le quali quella per invalidità, cessi dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare, e soltanto qualora il

procedimento - ossia quello al quale il sottufficiale si trovava sottoposto al momento del verificarsi dell'altra causa di cessazione - si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta".

Dagli atti risulta infatti che il procedimento disciplinare conclusosi con l'emissione del D. M. n. 446/III-9-2009 in data 27.11.2009, con il quale veniva disposta a far data dal 29.4.2008, la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 e 60, n. 6) della Legge 31 luglio 1954 n. 599, è stato avviato con inchiesta formale il 7 aprile 2009.

Ciò posto, all'atto della cessazione dal servizio per invalidità, ossia al 29 aprile 2008, il procedimento disciplinare doveva essere ancora avviato, *"nonostante l'Ente militare... già conoscesse i fatti che hanno dato luogo alla sentenza penale di condanna", per essere stato il militare sospeso dall'impiego* (Corte conti, sent. cit. e II Sez. App. n. 256/2016).

Peraltro, nel caso in esame il militare è stato anche riammesso in servizio, pur se contestualmente sospeso dall'impiego, non lasciando ciò evidenziare neanche la volontà di iniziare il procedimento disciplinare, come evidenziato dal difensore dell'appellato nell'odierna udienza a confutazione del secondo motivo di appello.

Con riferimento al terzo motivo di appello si osserva che “nella fattispecie, dovendosi escludere l’effetto retroattivo del provvedimento di perdita del grado, non viene neppure in discussione se debbano o meno trovare applicazione le norme recate dagli artt. 203 e ss. del D.P.R. n. 1092 del 1973 sulla revoca o la modifica del provvedimento definitivo di pensione” (sent. n. 256/2016, cit.).

In conclusione, l’appello proposto dal Ministero della difesa deve essere rigettato, con conferma della sentenza del giudice di primo grado.

Le spese, anche della fase cautelare, sono compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., tenuto conto dei vari orientamenti della giurisprudenza in materia.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della loro gratuità.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello iscritto al n. **61106** del registro di segreteria promosso dal **MINISTERO DELLA DIFESA**.

Spese legali compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 5 giugno 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Beatrice MENICONI

IL PRESIDENTE

f.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28/07/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo BIAGI